

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OLMETTO GAVINO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/POL. CALCIO BUDONI DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IZZO PASQUALE SEGUITO GARA SAMBIASE/EBOLITANA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CUNICO ENRICO SEGUITO GARA UNIONE VENEZIA/SAN DONAJESOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dalla F.B.C. Unione Venezia di Venezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 3 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete